



Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di completamento del Sistema Informativo Integrato di Forma.Temp, attraverso reingegnerizzazione, sviluppo ed integrazione dei software di Contabilità e Formazione Continua e relativi servizi accessori" - CIG 80796512EE

Elenco quesiti (Q) e risposte (R)

Q1: *Si chiede di confermare che i contratti esecutivi di un Accordo Quadro - in cui sono stabiliti condizioni, modalità, termini e prezzi dei servizi affidati- sottoscritto con una Centrale di Committenza Pubblica in seguito all'aggiudicazione di una gara, possa essere considerato contratto principale svolto in favore di un unico soggetto pubblico o privato ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 7.3 lettera d) del Disciplinare di gara.*

R1: Si conferma. Resta però inteso che la sommatoria degli importi dei contratti di esecuzione nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara deve essere di almeno € 1.500.000,00 IVA esclusa. L'Accordo Quadro e i contratti esecutivi devono inoltre, essere in favore dello stesso unico soggetto pubblico o privato e devono avere ad oggetto servizi analoghi svolti nel settore di attività oggetto del presente appalto.

Q2: *Con riferimento al paragrafo 7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare della gara in oggetto, si chiede di confermare che, in accordo con quanto previsto dall'art. 89, d.lgs. 50/2016, sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al "punto f) CERTIFICAZIONI".*

R2: L'avvalimento può avere a oggetto, secondo consolidata giurisprudenza, anche la certificazione di qualità di cui la concorrente sia priva, purché l'impresa ausiliaria che possiede le certificazioni esegua direttamente i servizi per cui le certificazioni sono richieste. Quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852). Atteso che "l'avvalimento, per com'è configurato dalla legge, deve essere reale e non astratto, cioè non è sufficiente 'prestare' il requisito o la certificazione posseduta ed al contempo assumere sul punto impegni del tutto generici, a pena di svuotare di significato l'essenza dell'istituto (...)" (così Cons. Stato, III, 12 novembre 2014, n. 5573, richiamata di recente da Cons. Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4396; III, 5 marzo 2018, n. 1338).

Q3: Con riferimento alla Relazione Tecnica, si chiede se dal computo delle 100 pagine possano essere esclusi la copertina e l'indice dei contenuti.

R3: Si conferma che la copertina ed l'indice possono essere esclusi dal computo delle 100 pagine.

Q4: Il Disciplinare di gara paragrafo 7.3.- Requisiti di capacità tecnica e professionale dichiara che: "le risorse professionali del gruppo di lavoro dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione del presente appalto, hanno le caratteristiche minime descritte al paragrafo 5.3.1 del Capitolato tecnico e che, in caso di aggiudicazione, saranno prodotti i curricula dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti in originale, prima della sottoscrizione del contratto". Sempre il Disciplinare di gara paragrafo 16.3, dichiara che: "i curricula vitae delle risorse componenti il gruppo di lavoro sono esclusi dal computo delle 100 pagine di cui sopra e sono allegati (separatamente) alla Relazione Tecnica. Si chiede quindi se i curricula vitae delle figure professionali siano richiesti in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, oppure già in fase di presentazione dell'offerta.

R4: I curricula devono essere presentati assieme alla Relazione Tecnica (e sono esclusi dal computo delle 100 pagine). In fase di presentazione dell'offerta, possono essere allegati in formato "copia". In fase di aggiudicazione invece, prima della stipulazione del contratto, dovranno essere prodotti con la sottoscrizione in originale del soggetto interessato.

Q5: Il Disciplinare di gara paragrafo 7.3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale richiede la certificazione ISO 27001:2014. Si chiede conferma della validità anche della certificazione ISO 27001:2017.

R5: Si conferma.

Q6: Con riferimento al servizio di Hosting della soluzione attualmente in esercizio (Capitolato Tecnico p.4.11 - Gestione dell'attuale software di contabilità di Forma.Temp e gestione del change management), si chiede di confermare che il servizio richiesto comporta l'approvvigionamento da parte dell'offerente delle apparecchiature server e delle licenze software necessarie all'esercizio delle applicazioni in essere, nonché la migrazione di tutte le macchine dall'infrastruttura dell'attuale fornitore all'infrastruttura dell'offerente.

R6: Si Conferma.

Q7: Si chiede di confermare che in fase di comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del d.lgs 50/16, considerando che la norma contempla la possibilità per gli operatori "...di avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale..", relativamente a quanto richiesto dal Disciplinare di gara al paragrafo 7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria - lettera c), sia possibile produrre alternativamente: certificati rilasciati dalle amministrazioni; attestazioni dei privati; contratti e fatture; dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico.

R7: L'articolo 86, comma 4, d.lgs. 50/2016 s.m.i. testualmente recita: "l'operatore economico (...), può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante". Ciò precisato nel Disciplinare (*lex specialis* di gara), è espressamente previsto che "il fatturato specifico di cui al punto c), sia comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte", in quanto questo documento è stato ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.

Q8: Si chiede di confermare che la compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori, indicata al punto 15.3.14 del Disciplinare di gara, sia da considerarsi un refuso, visto che le previsioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti pubblici sono sospese fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019.

R8: Si specifica che il paragrafo è stato mantenuto, perché pur essendo sospesa l'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori, non si può escludere la compilazione del DGUE nella rara eventualità in cui gli stessi vengano facoltativamente indicati. Nel caso in cui i subappaltatori non siano indicati, le parti ad essi relative non dovranno essere compilate.

Q9: Si chiede di confermare la possibilità di indicare al punto 2 del DGUE (All. 3) Parte IV Sez. C CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice), la disponibilità del gruppo di lavoro composto da almeno n. 10 (dieci) risorse professionali ed aventi i requisiti minimi richiesti e descritti al paragrafo 5.3.1 del Capitolato tecnico, rimandando alla relazione tecnica per l'esplicazione dei requisiti minimi richiesti per ciascuna delle corrispondenti 10 figure professionali.

R9: Si conferma.

Q10: Si chiede di confermare se la dichiarazione da rilasciare nell'All. 2 al punto 4 "non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165", s'intenda riferita alla stazione appaltante.

R10: Si conferma.

Q11: Si chiede se l'importo della garanzia provvisoria e poi della definitiva possa essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, nel caso di possesso della certificazione da parte di una sola associata.

R11: Trovano applicazione le lettere a), b) e c) del punto 10.14, pag. 13, del Disciplinare di gara.

Q12: Si chiede di confermare la possibilità di inserire nella Relazione Tecnica, tabelle ed immagini che, mantenendo le caratteristiche di leggibilità, siano realizzate con font diverso da arial 10.

R12: Si conferma la possibilità di inserire tabelle ed immagini con font e formati diversi, nel rispetto della leggibilità dei contenuti.

Q13: Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico §§ 4.2.2, 4.2.4 e 5.5 in merito al "Servizio di reingegnerizzazione e sviluppo componenti del sistema di contabilità", ed in particolare: "5.5 Descrizione e obblighi del Prestatore - Il servizio è relativo alla gestione dei prodotti, intesa come gestione delle personalizzazioni e

modifiche da effettuare, compatibilmente con le caratteristiche e specificità del Prodotto, descritte dal Produttore di soluzioni commerciali o equivalenti. Nello specifico, il Prestatore, per tutta la durata del progetto DOVRÀ: - farsi carico di eventuali costi di manutenzione (canone) e/o licenza d'uso da riconoscere ad altri soggetti nel caso di soluzioni proprietarie, in quest'ultimo caso deve essere ben specificato il produttore e l'ammontare dei canoni annui, in ogni caso i canoni devono coprire l'intera durata del Contratto"

Si chiede di confermare che:

13a) *La valorizzazione dei costi delle licenze e relativa manutenzione per l'intera durata del contratto deve essere formulata in termini di Punti Funzione equivalenti;*

13 b) *Tale valorizzazione, espressa in termini di punti funzione, deve essere indicata nell'offerta economica;*

13 c) *I canoni di manutenzione per le annualità successive a quella di sottoscrizione del contratto devono essere evidenziati in offerta economica.*

R13:

13 a): Si conferma

13 b): Si conferma

13 c): Si conferma che eventuali costi relativi a canoni annui e/o licenza d'uso da riconoscere ad altri soggetti, per periodi successivi a quelli contrattuali, devono essere indicati nell'offerta economica.

Roma, 3 dicembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

Antonino Costantino

